

Roma, 19 aprile 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_15**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Immobili svizzeri in dichiarazione anche se tenuti a disposizione**

Secondo l’art. 67 comma 1 lett. f) del TUIR, per le persone fisiche residenti gli immobili esteri non locati sono produttivi di redditi imponibili per i proprietari residenti non imprenditori nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione di tali beni in base a criteri di tipo catastale o similari. Diversamente, se nello Stato estero l’immobile non è assoggettato a imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito reddito. Tale impostazione muove dal disposto dell’art. 70 comma 2 del TUIR, per il quale i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta. In altre parole, nel caso in cui l’immobile sia tassato nello Stato estero in base all’applicazione di tariffe d’estimo o criteri analoghi, il contribuente residente dichiara l’ammontare derivante da tale applicazione. Occorre, quindi, assoggettare a tassazione la rendita catastale “estera” dell’immobile (o il valore determinato con i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione); la rendita è assunta al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione, a condizione che esse siano spese strettamente inerenti (circ. n. 45/2010, § 4.1 e n. 13/2013 n. 13, § 5.2). In assenza di indicazioni espresse sul punto, si deve ritenere che tali spese possano essere dedotte ove esse non siano “forfetizzate” nella rendita, o comunque nella valutazione effettuata dall’altro Stato, al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione. Tra i Paesi che applicano un sistema impositivo figurativo vi è anche la Svizzera nella quale è prevista la rilevanza del c.d. “valore locativo” che corrisponde all’importo che l’inquilino dovrebbe pagare come affitto se l’immobile fosse affittato. Il calcolo del valore locativo varia da cantone a cantone. Solitamente, in Svizzera è possibile dedurre fiscalmente le spese per la conservazione del valore (riparazioni e ristrutturazioni). In sintesi, ai fini dell’imposizione italiana rileva il reddito imponibile in Svizzera e il medesimo deve essere indicato all’interno del quadro RL12 del modello REDDITI PF. Premesso quanto sopra, è necessario tenere presente che per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili non locati assoggettati all’IVIE, non si applica il disposto dell’art. 70 comma 2 del TUIR. In questo caso, bisogna comunque compilare la colonna 1 del rigo RL12 menzionato sopra (l’importo ivi indicato non concorre alla formazione del reddito complessivo). Passando all’individuazione del tasso di cambio da adottare nella determinazione del reddito “locativo” che risulta imponibile in Italia, a rigore, l’art. 9 comma 2 del TUIR dispone che i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera siano valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti. L’applicazione di questa norma presuppone un aggiornamento costante del tasso di cambio euro/franco svizzero. Nel caso di specie, si deve tenere presente che non è possibile individuare un giorno “di incasso” del provento, in quanto trattasi di un reddito “figurativo”, che si riferisce

a tutto il periodo d'imposta. Per questo motivo, un'impostazione logica, già suggerita in dottrina nonostante non sia aderente al dato normativo, potrebbe essere quella di applicare il tasso di cambio medio dell'anno in cui risulta imponibile il reddito in argomento. Si ricorda, infine, che il reddito figurativo in argomento non risulta collegato con il calcolo dell'IVIE ex art. 19 comma 13 del DL 201/2011 convertito. Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), la base imponibile IVIE si calcola adottando il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. Detto criterio vale anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Tuttavia, la Svizzera non rientra tra i Paesi Ue o See, pertanto si deve utilizzare il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto; in mancanza di questo, si indica il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. In questo caso, si applica il cambio "storico" secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2016 n. 77. Si ricorda, infine, che nonostante l'obbligo di compilazione del quadro RW non sussista per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, resta fermo l'obbligo di versare l'IVIE.

Fonte: Salvatore Sanna, *"Immobili svizzeri in dichiarazione anche se tenuti a disposizione"*, Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2024

## ➤ Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento

Il trust testamentario è uno dei protagonisti della bozza di legge di riforma dell'imposta di successione e donazione approvata dal Consiglio dei ministri del 9 aprile scorso. E di notevole impatto sono le conseguenze che si possono trarre sul futuro dell'istituto, che potrà essere usato con maggior sicurezza per pianificare la fiscalità della successione. **La legge italiana e le formule** Il trust testamentario è del tutto sconosciuto alla legge italiana così come, d'altronde, è sconosciuto alla legge il trust "in generale", a parte la legislazione fiscale e la specifica ipotesi del trust "Dopo di noi" (legge 112/2016) e se ovviamente si eccettua la legge 364/1989 recante la ratifica della Convenzione dell'Aja sul trust (che è lo strumento normativo sulla cui base oggi in Italia i trust possono essere istituiti e operare). Di trust testamentario parlano invece gli studiosi e gli operatori professionali, quando anzitutto si riferiscono al trust istituito – come evidenzia la sua stessa denominazione – mediante un testamento: in tal caso, può verificarsi che il de cuius scriva, nel suo testamento, l'intero atto istitutivo del trust oppure, più frequentemente, che egli delinei gli elementi fondamentali di un trust incaricando un esecutore testamentario di istituirlo e di definirne i particolari mancanti. In questo suo testamento il de cuius provvede anche alla dotazione patrimoniale del trust, attribuendo al *trustee*, a seconda dei casi, singoli beni (uno o più immobili, una somma di denaro, eccetera) oppure anche l'intero suo patrimonio. Di trust testamentario si parla poi anche nel caso del trust istituito dal disponente durante la sua vita, riservandosi però di effettuare l'apporto patrimoniale mediante un testamento. In questa ipotesi si parla di trust "dormiente" perché la sua operatività è nulla fino a che non si apra la successione mortis causa del disponente. Una possibile variante di quest'ultima soluzione è quella dell'istituzione e della dotazione del trust durante la vita del disponente (in questo caso il trust inizia subito a operare) cui fa seguito un ulteriore apporto di patrimonio al trust da parte del disponente mediante il proprio testamento e, quindi, con effetto dal momento del suo decesso. **Il pagamento immediato** Nella bozza di riforma dell'imposta di donazione, viene introdotta una rilevante novità in ordine alla fiscalità del trust: rimane centrale l'attuale regola secondo cui l'apporto di beni al trust non è fiscalmente rilevante, inquanto il

momento di applicazione dell'imposta è quello nel quale il *trustee* attribuisce ai beneficiari il patrimonio del trust; tuttavia, sarà possibile, esercitando un'opzione in tal senso, pagare l'imposta nel momento di dotazione del trust, con l'effetto di defiscalizzare completamente qualsiasi attribuzione che il *trustee* in futuro faccia ai beneficiari. Insomma, una sorta di polizza assicurativa: si paga subito per sterilizzare il rischio di pagare molto di più in futuro (ad esempio, perché il patrimonio del trust è molto incrementato di valore in conseguenza della sua gestione o perché aumentano le aliquote di imposta) e, viceversa, correndo il rischio di effettuare un pagamento inutile (ad esempio nel caso in cui il *trustee* non distribuisca nulla perché il patrimonio del trust si è consumato). L'opzione per la tassazione in sede di apporto al trust potrà essere esercitata dal disponente oppure, nel caso del trust testamentario, dal *trustee* (è qui dove il trust testamentario viene menzionato nella legge di riforma): per quanto sopra detto, si tratterà di una opzione evidentemente esercitabile sia per il trust istituito con testamento, sia per il trust dormiente e dotato mediante un testamento, sia per il trust istituito e dotato dal disponente durante la sua vita, il quale poi effettui un'ulteriore apporto al trust con il proprio testamento. **Gli altri chiarimenti.** La bozza di riforma delle imposte di registro, successione e donazione, inoltre, contiene diverse norme che hanno la funzione di chiarire situazioni attualmente controverse: viene introdotta una norma per la quale la tassazione di un contratto preliminare non può eccedere quella applicabile al contratto definitivo. Questo accade, ad esempio, quando in un preliminare imponibile ai fini Iva vi sia una caparra confirmatoria; in secondo luogo, un ulteriore passaggio del testo di riforma prevede che il trasferimento di un credito compreso in un compendio aziendale oggetto di cessione venga tassato con l'aliquota dello 0,5%; infine si afferma che l'aumento della massa divisionale per effetto dell'operazione non deve essere soggetta a tassazione. È abbastanza plausibile ritenere che tutte queste future soluzioni, non espressamente contemplate dalla legge oggi vigente (e che pertanto danno luogo a divergenze di vedute tra fisco e contribuenti), siano quelle a cui comunque si deve giungere fin da ora in via interpretativa: se è vero che il legislatore si sta preordinando ad esplicitarle a fini di chiarezza, deve anche essere vero che esse sono già immanenti nel sistema in quanto derivabili dalla legislazione vigente. **La dichiarazione di successione.** La stessa conclusione si deve trarre per il trust testamentario. Se con l'ok definitivo alla bozza di decreto sarà conferito al *trustee* il potere di chiedere la tassazione immediata dell'apporto di patrimonio in sede di apertura della successione, allora è già oggi chiaro che la trasmissione mortis causa tra il disponente/de cuius e il *trustee* è un evento fiscalmente neutrale (come ha recentemente confermato l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 90/2024, della quale ha riferito il Sole 24 Ore del 12 aprile scorso): la dichiarazione di successione deve essere presentata, ma unicamente al fine di pagare (e solo in misura fissa) le imposte ipotecaria e catastale, non già per assolvere l'imposta di successione, in quanto il momento fiscalmente rilevante non è il momento di entrata del trust (e cioè il passaggio di patrimonio tra il de cuius e il *trustee*) ma appunto quello nel quale il *trustee* effettuerà distribuzioni a vantaggio dei beneficiari.

Fonte: Angelo Busani, "Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento", Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2024

## ➤ Trasferimento di quote e aziende con criteri di esenzione più chiari

La bozza di decreto legislativo di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni – esaminata in via preliminare martedì scorso dal Governo – interviene a modificare il comma 4-ter dell'articolo 3 del Dlgs 346/1990, che disciplina le condizioni soddisfatte le quali il trasferimento (successorio o donativo) di aziende o partecipazioni è esente da tale imposta. Si

trattava di una norma in verità molto chiara, ma che negli anni è stata oggetto di interpretazioni restrittive sia di prassi sia giurisprudenziali che sono andate distaccandosi dal suo dettato letterale e che hanno portato il legislatore delegato a intervenire per fare chiarezza. Analizzando la nuova norma, come prevista nella bozza di decreto, ci si rende conto di come essa sia in verità identica nella sostanza alla precedente, eccezion fatta per l'ultimo periodo che recepisce, con riferimento alle partecipazioni in società non residenti, le indicazioni in merito formulate dalla Cassazione. La tecnica redazionale del nuovo articolo 3, comma 4-ter, del Tus, diventa tuttavia didascalica, proprio al fine di chiarire in maniera inequivoca il significato di una norma precedentemente redatta con la necessaria sinteticità espressiva (principio dell'economia) che deve caratterizzare la redazione di testi normativi. La prima distorsione interpretativa che il legislatore interviene a correggere è quella rappresentata dal concetto di "integrazione del controllo", che secondo le Entrate (da ultimo risposta a interpello 72/2024) nel testo vigente «è acquisito o integrato il controllo» starebbe a indicare la situazione nella quale un soggetto, socio di minoranza di una società, ne acquisisce il controllo per effetto del trasferimento di una ulteriore partecipazione. In verità la situazione sopra descritta rientra nel concetto di acquisizione del controllo, che può avvenire sia da parte di un soggetto che non era socio sia da parte di chi era già socio di minoranza. Integrazione del controllo indicava quindi necessariamente la situazione in cui un socio, già di controllo, incrementava per effetto del trasferimento la sua posizione di controllo. Per superare questa interpretazione restrittiva il legislatore delegato chiarisce ora che, nel caso di partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir, l'esenzione spetta se per effetto del trasferimento il beneficiario acquisisce il controllo o integra «un controllo già esistente». La seconda distorsione interpretativa che viene corretta è quella che ha collegato la disposizione agevolativa in esame (introdotta nel 2007) con indicazioni di molto risalenti fornite (nel 1994 e nel 1998) dalla Commissione Ue e ha quindi ritenuto che tale norma contenesse una implicita condizione aggiuntiva da soddisfare per fruire dell'esenzione: che per effetto della successione o donazione si realizzasse il trasferimento, diretto o indiretto, di una impresa. Il legislatore delegato mostra di voler superare tale errore interpretativo e, solo riformulando in maniera più estesa il dettato normativo, chiarisce quali sono (in verità già ora) le sole condizioni che devono essere rispettate per poter fruire dell'esenzione: 1 proseguimento dell'attività di impresa per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di aziende o rami di esse; 2 acquisizione o integrazione del controllo e mantenimento dello stesso per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali; 3 mantenimento della titolarità della partecipazione per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di altre quote sociali, che possono rappresentare una qualunque percentuale del capitale sociale. Anche con riferimento al concetto di controllo il legislatore delegato, che se avesse ritenuto necessario meglio specificare tale concetto lo avrebbe fatto, ha nuovamente richiamato la previsione di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile. Il nuovo dettato normativo, chiarissimo, e la volontà del legislatore delegato, che si manifesta anche con il fatto che non sono state recepite suggestioni interpretative proposte dalla prassi e dalla giurisprudenza, dovrebbero in futuro impedire interpretazioni "integrative". Ad esempio, logiche del tipo look through, che se il legislatore avesse considerato rilevanti avrebbe disciplinato normativamente e che, invece, devono eventualmente essere fatte valere nell'ambito dell'abuso del diritto.

Fonte: Andrea Vasapoli *"Trasferimento di quote e aziende con criteri di esenzione più chiari"*, Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2024

## ➤ Tassazione anticipata del trust a rischio conguaglio

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, lo schema di decreto di riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile in attuazione della delega fiscale (art. 10 della L. 111/2023), introduce nel corpo del DLgs. 346/90 l'art. 4-bis, dedicato al trust e ai vincoli di destinazione liberali. Recependo l'orientamento più recente della Cassazione, cui ha aderito anche l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 34/2022), ossia quello della tassazione in uscita, l'art. 4-bis comma 1 stabilisce che il trust e gli altri vincoli di destinazione liberali "rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari" e che l'imposta "si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari". Fiscalmente, dunque, il trust si conferma essere un trasferimento a formazione progressiva: - l'atto istitutivo e l'atto di dotazione, se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non scontano l'imposta di donazione, ma sono soggetti a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima del DPR 131/86, in quanto l'istituzione del trust e la segregazione dei beni sono preordinati al successivo arricchimento dei beneficiari, - l'atto di trasferimento ai beneficiari è invece soggetto all'imposta di donazione: l'art. 4-bis prevede che la distribuzione sia denunciata dal beneficiario ex art. 19 del DPR 131/86, quale evento successivo che dà luogo a ulteriore liquidazione di imposta (di donazione). L'art. 4-bis precisa che la registrazione dell'atto di trasferimento al beneficiario è a carico dello stesso beneficiario, il quale è anche soggetto passivo del tributo (art. 5 del DLgs. 346/90). La bozza di testo approvata dal Governo non sembra invece considerare l'ipotesi avanzata dalla prassi fiscale, secondo cui anche l'atto di dotazione del trust potrebbe essere assoggettato all'imposta di donazione, qualora "i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust" (circ. n. 34/2022, § 4.4.3). La posizione espressa dall'Agenzia nel 2022 potrebbe quindi dover essere riconsiderata, se si tiene a mente che l'obbligo di denuncia ex art. 19 del DPR 131/86, alla luce dell'art. 4-bis, scatta con il formale trasferimento del bene al beneficiario, a prescindere dal fatto che l'atto istitutivo attribuisca diritti ai beneficiari non rimessi alla discrezionalità del trustee. L'art. 4-bis comma 2 prevede che, ai fini della determinazione delle franchigie e delle aliquote, si tenga conto del rapporto tra disponente e beneficiario. La previsione è coerente con l'impostazione della tassazione in uscita: se lo spossessamento del disponente è preordinato all'arricchimento dei beneficiari, è corretto che si tenga conto, ai fini delle franchigie e delle aliquote, del rapporto tra disponente e beneficiario, senza considerare la posizione del trustee. Lo schema di decreto stabilisce inoltre che il disponente possa optare per l'applicazione anticipata dell'imposta di donazione all'atto della segregazione, sulla base del rapporto con il beneficiario e della disciplina fiscale vigente. In questo caso non è dovuta l'imposta in uscita. La ratio di questa previsione è duplice: da un lato consentire al disponente di poter dispensare il beneficiario dal pagamento dell'imposta di donazione al momento del suo arricchimento, dall'altro limitare il rischio, per il beneficiario, che le norme fiscali diventino più gravose al momento della devoluzione dei beni. L'anticipazione ha però un rischio: se nessun beneficiario ha un diritto pieno, nel senso indicato dalla prassi (circ. n. 34/2022, § 4.4.3), l'Agenzia potrebbe liquidare l'imposta nella misura applicabile al beneficiario con grado di parentela più lontano dal disponente e fino all'8% in assenza di parenti o affini agevolati. L'art. 4-bis precisa, inoltre, che in caso di tassazione anticipata non spetta alcun rimborso, qualora il trasferimento al beneficiario non si realizzi. Non è specificato però cosa avvenga nel caso opposto, vale a dire quando il bene, per qualsiasi ragione, non sia attribuito al primo beneficiario con diritto pieno sul bene, ma ai beneficiari successivi: è possibile che l'Agenzia si

orienti nel senso di ritenere dovuto un conguaglio in uscita sulla base della relazione tra il disponente e l'effettivo beneficiario finale. Il testo approvato dal Governo non modifica il regime delle attribuzioni informali, ossia le distribuzioni ai beneficiari non documentate da atto scritto (bonifici), che possono essere registrate volontariamente e, si ritiene, anche in via anticipata, come già previsto dalla circ. n. 34/2022 (§ 4.6.). Infine l'art. 4-bis sembra confermare, come chiarito anche dalla prassi fiscale (circ. n. 34/2022, § 4.6.), che non sono tassabili con imposta di donazione le distribuzioni di reddito ai beneficiari, in quanto la norma, che detta il presupposto d'imposta, fa riferimento solo al valore dei beni e diritti segregati in trust e successivamente devoluti ai beneficiari.

Fonte: Dario Augello e Paolo Giovannini "*Tassazione anticipata del trust a rischio conguaglio*", Eutekne del 18 aprile 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria  
